



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11565 del 2010, proposto da:

Kaethe Schuchter,

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Governo degli Stati Uniti D'America;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. EP-2360r20/0S9R del 19 novembre 2010, con cui il Ministro della Giustizia ha decretato l'estradizione della ricorrente in favore degli Stati Uniti d'America;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente nella memoria depositata in data 31 dicembre 2010, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha emanato una misura cautelare indicando

al Governo italiano di non procedere all'extradizione, almeno fino al 15 marzo 2011, al fine di consentire alla Corte di esaminare il caso sottoposto;

Rilevata la possibile sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso;

Ritenuto equo, considerata la peculiarità della fattispecie ed atteso che la fase cautelare è definita con esclusivo riferimento al requisito del periculum in mora, disporre la compensazione delle spese della presente fase del giudizio;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica del 20 aprile 2011 per la trattazione del merito della controversia.

P.Q.M.

accoglie l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione del merito della controversia l'udienza pubblica del 20 aprile 2011.

Dispone la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)